



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## Circolare n.1 del 09 Gennaio 2024

[Legge 30 Dicembre 2023 n. 213 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 Dicembre 2023](#)

### Novità fiscali e del Lavoro

#### **Facilitazioni all'accensione di mutui per la casa di abitazione**

Stabilita una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito, i seguenti nuclei familiari:

- a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro annui
- b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45mila euro annui
- c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50mila euro annui.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento ed il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80% della quota capitale.

#### **Bonus sociale elettrico**

Riconosciuto per il primo trimestre del 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, erogato in quota fissa ed in base alle zone climatiche. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024

#### **Esonero parziale contributi previdenziali**

Confermato il taglio dei contributi previdenziali per lavoratori subordinati pubblici e privati già in vigore a luglio 2023. Il beneficio è del **6%** se la retribuzione imponibile non supera € 2.692,00 mensili (redditi da 25mila a 35 mila euro) e del **7%** se non supera € 1.923,00 mensili euro (redditi fino a 25 mila euro). Dalla misura sono esclusi i rapporti di lavoro domestico; il riconoscimento dell'esonero, non si applica sul rateo di tredicesima.

#### **Fringe Benefits**

Introduzione di importanti modifiche relative ai fringe benefits per i quali, per il periodo d'imposta 2024, è stata prevista l'esenzione dalla tassazione per tutti i lavoratori dipendenti con figli a carico da € 258,23 a € 2.000,00 per i dipendenti con figli a carico e a € 1.000,00 euro per gli altri. Sono ricompresi nella "detassazione" anche i rimborsi dei datori di lavoro relativi alle somme erogate al lavoratore per il pagamento utenze domestiche per acqua gas ed energia elettrica e del gas naturale, e spese per l'affitto



o il mutuo della prima casa. Le esenzioni riconosciute riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

### **Premi di produttività**

È stato disposto che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l'aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016.

### **Canone Tv**

Per il 2024 il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui

### **Iva sui prodotti per l'infanzia e la protezione dell'igiene femminile e sul pellet**

Eliminazione dell'aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti. Eguale sorte anche per l'Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che passa al 22/0%. Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'Iva con l'aliquota ridotta, del 10%.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Prorogata la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento sul valore dell'intera partecipazione o del terreno.

La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, oltre interessi al 3% annuo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati sempre entro la data del 30 giugno 2024.

### **Locazioni brevi**

Intervento sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l'aliquota del 26%. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

### **Adeguamento esistenze iniziali**

Si stabilisce che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

### **Compensazioni**

Viene esteso **dal 1° Luglio 2024**, ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione tramite modello F24.

Sempre dal **1° Luglio 2024** sarà esclusa la facoltà di avvalersi delle compensazioni tramite F24, ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Si stabilisce, inoltre, che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, potrà essere effettuata:

- dai **datori di lavoro non agricoli** a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano **la contribuzione agricola unificata** per la manodopera a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali** e dai **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL potrà essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

### **Incremento bonus asili nido**

È previsto con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100,00 euro annue.

### **Misure per le lavoratrici madri**



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

È previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L'esonero – specifica l'articolato normativo - è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, infine, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **Sgravio totale per l'assunzione di donne vittime di violenza.**

Infine è stabilito per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui. La durata va da 12 mesi per i contratti a termine a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.

\*\*\* \*\*

Il decreto Legislativo n. 216/2023 prevede, per l'anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell'imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:

- a) fino a 28mila euro, 23%
- b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
- c) oltre 50mila euro, 43%.

Lo stesso decreto prevede che, per il periodo d'imposta 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).

L'agevolazione, spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal 2024, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica (ACE), ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

In Gazzetta anche il decreto legge n. 215/2023, con "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi ("Decreto Milleproroghe"), approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre 2023, che contiene alcune misure di natura fiscale.

In particolare viene confermato, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (comprese le Farmacie) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS.